

Dietrofront sull'estinzione del giudizio: dopo tutte le rate

Cassazione

L'ordinanza 24479 sospende il processo fino alla scadenza del piano dei pagamenti

La pronuncia 24428 aveva ritenuto non necessario il saldo integrale

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Dietrofront della Cassazione sulla rottamazione quater. Con l'ordinanza 24479, depositata ieri giovedì 12 settembre ed emessa il 2 luglio scorso, la Corte dichiara che l'estinzione del giudizio, in presenza di definizione agevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l'integrale pagamento delle rate.

Con l'ordinanza 24428/2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 settembre), emessa il 30 aprile scorso, la Cassazione aveva invece affermato che l'estinzione del processo, in presenza di rottamazione quater, si chiede e si ottiene anche solo documentando i pagamenti effettuati sino alla data della richiesta.

Al riguardo, va innanzitutto ricordato che l'articolo 1, comma 236, legge 197/2022, prevede una disciplina specifica in caso di rottamazione di affidamenti per i quali pende un contenzioso. Si dispone, in particolare, che, depositando la copia dell'istanza di

sanatoria, il contribuente può ottenere la sospensione del giudizio. L'estinzione del processo, invece, è subordinata «all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». In proposito, l'opinione ufficiale (circolare 2/E/2023) è che, poiché la definizione agevolata si perfeziona solo con il pagamento tempestivo di tutte le rate dovute, l'estinzione del giudizio è subordinata per l'appunto al versamento integrale del quantum da condono.

Si evidenzia che il medesimo comma 236, prima citato, termina con la precisazione che, in caso contrario – e cioè se il contribuente non documenta il pagamento –, «il giudice revoca la sospensione, su istanza di una delle parti», il che significa che il processo prosegue regolarmente.

Nonostante la chiarezza del dettato legislativo, nella precedente ordinanza n. 24428, depositata l'11 settembre, la Cassazione aveva invece affermato che il perfezionamento della rottamazione si verifica con la trasmissione dell'istanza, corredata dall'impegno alla rinuncia al contenzioso pendente, e del provvedimento di accoglimento di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader).

Il pagamento delle somme dovute, invece, atterrebbe al perfezionamento degli effetti amministrativi della sanatoria, ovvero sia l'azzeramento delle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale. Il riferimento ai pagamenti

effettuati, contenuto nell'articolo 1, comma 236, legge 197/2022, inoltre, dovrebbe essere interpretato come rivolto ai pagamenti scaduti sino alla data di richiesta dell'estinzione, anche se non estintivi dell'intero debito.

Questa interpretazione viene preferita dalla Corte sia in virtù del criterio della ragionevole durata del processo sia in considerazione del fatto che, diversamente opinando, l'estinzione regolata nella rottamazione si andrebbe a sovrapporre all'ordinaria causa di estinzione, derivante dall'assolvimento integrale del debito in contenzioso. Il ragionamento della Cassazione, tuttavia, non spiega come mai, se davvero la rottamazione si perfeziona con la trasmissione e l'accettazione dell'istanza, l'estinzione non si può comunque chiedere se il debitore non ha versato le rate scadute medio tempore (anche se non corrispondono al totale dovuto). E soprattutto, non chiarisce in quale caso il giudice revoca la sospensione e riprende il processo.

Nell'ordinanza 24479, invece, le cose vengono rimesse a posto. Il massimo consenso, preso atto che alla data dell'udienza erano state versate solo tre rate, ha sospeso il processo sino al 30 novembre 2027, data di scadenza dell'ultima quota della rottamazione.

Vi è da augurarsi che questa sia la decisione definitiva del giudice di legittimità sulla questione controversa, considerando le implicazioni tutt'altro che irrilevanti dell'una o dell'altra delle soluzioni sopra indicate.